

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE Comunicazione SYSTEM

"http://schemi.processotelematico.giustizia.it/Schemi/Comunicazione.dtd">

<Comunicazione>

<NumeroRuolo>10835/2015/LAV</NumeroRuolo>

<Oggetto>SENTENZA A VERBALE</Oggetto>

<Contenuto><![CDATA[--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sez/Coll.: LV

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro

Numero di Ruolo generale: 10835/2015

Giudice: BASTA ANDREA

Ricorr. principale: TUNDO SERENELLA

Resist. principale: M.I.U.R.

Si da' atto che in data 18/04/2019 alle ore 15:57 il cancelliere COLACI LOREDANA ha provveduto ad inviare

al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica

usple@postacert.istruzione.it della parte

LUIGI FRIGOLI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 18/04/2019

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: SENTENZA A VERBALE

Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 1858/2019 (non spec.)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 18/04/2019 15:57

Registrato da COLACI LOREDANA

--

]]></Contenuto>

<CodiceUG>0750350091</CodiceUG>

<CodiceFiscaleDestinatario>FRGLGU52S19L776I</CodiceFiscaleDestinatario>

</Comunicazione>



N° _____ SENT.
N° 10835/15 R.G.
N° _____ CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18.04.2019 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.10835/2015 R.G.

tra

TUNDO Serenella, DE FRANCESCO Antonella, MELELEO Manuela, VACCA Eliana, EMANUELE Annalisa, ARIGLIANI Monica Giuseppina, QUARTA Ilaria, MINERBA Marilena, PICCIOLO Anna, ESPOSITO Stefania, MONOSI Stefania, GIAFFREDA Liliana, FUSARO Rossana, MANFDREDI Antonella Anna, MUSCARA Ivana, NICOLETTI Isabella, APOLLONIO Antonia, APOLLONIO Maria Angela, PALADINI Katia, TUNNO Anna Grazia, ZOMPI' Maria Antonietta, D'AMICO Rosaria, NUZZO Enza, PALUMBO Elisabetta, MANGIA Anna, MIGLIETTA VALZANO Marzia, FRACELLA Rosaria, rapp.te e difese dagli Avv.ti Giuliano Giannini e Valentina Marangio come da procure speciali in calce al ricorso

ricorrenti

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, AMBITO TERRITORIALE DI LECCE, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to o e difeso dai funzionari autorizzati dott. Luigi Frigoli e dott.ssa Rosa Tanzarella ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

resistente

ANTONAZZO Serena, rapp.ta e difesa dall'Avv. Floriano Motolese come da procura speciale in calce alla memoria difensiva

resistente

ERMINIO Francesca, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pamela Spennato come da procura speciale in calce alla memoria difensiva

resistente

CORCHIA Lidia, DE GIORGI Anna Maria, COLONA Stefania, TRIANNIA Anna Ilaria, RESCIO Maria Assunta, rapp.te e difese dall'Avv. Simona Manca come da procure

speciali a margine della memoria difensiva

resistenti

ZECCA Annapaola, CASCIARO Roberta, LAMARCA Rosanna, MASTRIA Antonella, ROBERTI Annalisa, ROMEI Teresa, COSI Francesca, BERNARDO Fabiana, CICALA Maria, DELL'ORCO Emilia, DE DONNO Luisa, ALBANO Tiziana Assunta, MOSCATO Annunziata, GERVASI Daniela, CASTELLANO Giusi, BIANCO Maria Vittoria, SURIANO Aurelia, DE GIOVANNI Laura, MENDUNI Grazia, rapp.te e difese dagli Avv.ti Antonio Scalcione e Giulio Petruzzi come da procure speciali in calce alla memoria difensiva

resistenti

DE SALVO Cinzia e MARRA Sabina, rapp.te e difese dagli Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Giulio Petruzzi come da procure speciali a margine degli atti di intervento

interventori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso di merito e contestuale domanda cautelare depositato il 13.08.2015 le ricorrenti indicate in epigrafe - premesso di essere docenti non di ruolo con abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia; di essere già inserite nelle relative graduatorie provinciali ad esaurimento; di essere altresì abilitate all'insegnamento del sostegno agli alunni portatori di handicap - chiedevano di essere inserite per il triennio 2015/2017 negli elenchi degli specializzati aspiranti a nomine in ruolo su posti di sostegno "a pettine", cioè in base al punteggio conseguito secondo la graduatoria provinciale nella correlata classe curriculare, e non "in coda" ai docenti già iscritti nell'apposito elenco, avendo conseguito il titolo di specializzazione entro il termine del 30 giugno 2015 fissato dal d.m. n.325/2015, essendo assimilabile tale titolo ad ogni altro che valga ad aggiornare la posizione dei docenti nelle graduatorie provinciali.

Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza della domanda. Esaurita la fase cautelare, all'odierna udienza la causa è decisa nel merito con la presente sentenza contestuale.

* * *

Va preliminarmente preso atto della intervenuta rinuncia alla prosecuzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire delle ricorrenti **TUNDO Serenella, DE Francesco Antonella, VACCA Eliana, EMANUELE Annalisa, ARIGLIANI Monica Giuseppina, QUARTA Ilaria, MINERBA Marilena, MANFREDI Antonella Anna, MUSCARA Ivana, APOLLONIO Antonia, APOLLONIO Maria Angela, TUNNO Anna Grazia e NUZZO Enza** (cfr. le dichiarazioni depositate all'udienza del 08.03.2018 ed in allegato alle note difensive del 07.03.2019).

A fronte di tali manifestazioni di volontà, deve prendersi atto del venir meno delle ragioni di contrasto tra le ricorrenti suddette e le parti convenute, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ai relativi rapporti processuali.

Nel merito, ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento già espresso dal Tribunale nella precedente fase cautelare (cfr. l'ordinanza collegiale del 17.03.2016, in atti), orientamento che si condivide ed al quale si intende dare seguito pur nella consapevolezza della esistenza di pronunzie di segno difforme, che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Occorre premettere che *"a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è effettuato con cadenza triennale"* (art. 9, comma 20, del d.l. n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011).

Non vi è altra disposizione normativa che preveda eccezioni a tale regola generale, che, peraltro, non può essere derogata da un atto amministrativo.

E' questo un punto di fondamentale importanza che porta ad escludere che per gli insegnamenti di sostegno l'aggiornamento delle graduatorie provinciali possa essere annuale, come sostenuto dalle ricorrenti, anche se ciò dovesse essere stato previsto da decreti ministeriali.

Ciò posto, si osserva che le pretese delle reclamanti trovano fondamento nel decreto ministeriale n. 235/2014 -contenente disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014-2017- e nel decreto ministeriale n. 325/2015 -contenente disposizioni in ordine ai termini e alle modalità per l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno, di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 4 del d.m. n. 235/2014, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9 comma 6 del d.m. 235/2014, con riferimento ai soggetti che conseguano i relativi titoli dopo il 10 maggio 2014, ma in tempo utile per le assunzioni relative agli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

L'art. 4 comma 1 del d.m. 235/2014, sopra citato, prevede che *"Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione"*.

L'art. 2 comma 1 del d.m. n. 325/2015 fissa al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi.

Le ricorrenti risultano avere conseguito tutte il titolo di specializzazione sul sostegno entro la data del 30 giugno 2015.

L'art. 2 comma 2 del d.m. n. 325/2015 dispone che *"i docenti interessati dovranno compilare il modello 4*

secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 4".

Le ricorrenti risultano avere presentato le domande con modalità web, nel rispetto del termine del 2 luglio 2015, come prescritto dall'art. 4 del d.m. n. 235/2015.

Vi è, tuttavia, un dato da rilevare in particolare: anche se l'art. 2 del d.m. n. 325/2015 viene rubricato come "*inclusione annuale negli elenchi di sostegno*", il modello 4, di cui sopra, è predisposto per una "*domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno per l'anno scolastico 2015/2016*".

Ciò sta a significare che l'inclusione negli elenchi di sostegno non comporta alcun aggiornamento delle graduatorie provinciali, peraltro non previsto e non consentito per legge nella vigenza triennale di una graduatoria, ma soltanto l'inclusione in un particolare elenco aggiuntivo alla graduatoria provinciale, cui poter attingere per l'ipotesi che le richieste di insegnanti di sostegno per particolari classi di concorso dovessero risultare esuberanti rispetto ai docenti iscritti nelle graduatorie provinciali "*cristallizzate*" alla data della formazione per il triennio di riferimento, abilitatisi anche all'insegnamento di sostegno.

Tutto ciò porta a ritenere che, avendo le ricorrenti acquisito il titolo di specialità nell'insegnamento del sostegno dopo la pubblicazione nel luglio 2014 della graduatoria provinciale valida per il triennio 2014-2017, le stesse sarebbero potute essere incluse nell'elenco "*aggiuntivo*", portando soltanto in questo elenco il punteggio acquisito nella correlata classe di concorso, non potendosi, invece, aggiornare la loro posizione nella predetta graduatoria provinciale.

Appare, pertanto, corretto il procedimento seguito dall'USR Puglia per la Provincia di Lecce che, per le immissioni in ruolo dei docenti specializzati anche per l'insegnamento di sostegno, ha provveduto a scorrere la graduatoria pubblicata nel luglio 2014, valida per triennio 2014-2017, salvo poi valutare, per eventuali altri insegnamenti di sostegno, le posizioni dei docenti iscritti nell'elenco aggiuntivo.

Appare, inoltre, legittimo detto comportamento anche alla luce della legge n. 107/2015, il cui art. 1 comma 96 prevede espressamente che "*Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95, ... b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017*".

Trattasi di una disposizione di legge che esclude categoricamente qualsiasi aggiornamento di graduatorie provinciali dopo quelle pubblicate per il triennio 2014-2017 con il d.m. n. 235/2014.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento ogni ulteriore questione prospettata.

Le spese processuali, comprese quelle del doppio grado cautelare, possono essere compensate tra

le parti in considerazione della novità della questione trattata e della sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:

- dichiara la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra TUNDO Serenella, DE Francesco Antonella, VACCA Eliana, EMANUELE Annalisa, ARIGLIANI Monica Giuseppina, QUARTA Ilaria, MINERBA Marilena, MANFDREDI Antonella Anna, MUSCARA Ivana, APOLLONIO Antonia, APOLLONIO Maria Angela, TUNNO Anna Grazia, NUZZO Enza e le parti convenute;
- rigetta la domanda proposta dalle altre parti ricorrenti;
- compensa le spese processuali tra le parti.

Lecce, 18.04.2019

Il Giudice del Lavoro

Andrea Basta

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Maurizio CORRADO)